

Concorsi a premi: criteri indicativi per la redazione della perizia

Nell'ipotesi in cui il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche l'art.9 del D.P.R. 430/2001 dispone, al fine di accertare il rispetto del pubblico affidamento, che venga acquisita, prima dello svolgimento del concorso, un'apposita perizia.

La perizia deve essere in originale e accompagnata da fotocopia del documento del dichiarante.

Essa deve contenere:

- i dati anagrafici, qualifica professionale del perito nonché qualsiasi elemento utile a valutarne la professionalità (iscrizioni ad albi, titoli di studio ecc.);
- posizione (terzo o dipendente rispetto al promotore);
- descrizione del funzionamento del meccanismo utilizzato, o nome del programma se commercializzato, che genera l'elenco;
- descrizione delle procedure di salvaguardia necessarie a garantire la tutela della fede pubblica;
- attestazione di garanzia della casualità dell'estrazione, dell'affidabilità dello strumento utilizzato e della sua conformità ai criteri, anche temporali, previsti dal regolamento, della non accessibilità ai c.d. sorgenti da parte di terzi diversi dalla società produttrice del software e dagli utilizzatori del programma esplicitamente indicati e dell'impossibilità di ripetere l'estrazione senza che rimanga traccia dell'operazione.